

Monaco adotta la legislazione sulle offerte di moneta iniziale (ICO-Initial Coin Offering / STO-Security Token Offering)

Un nuovo metodo di finanziamento per le imprese monegasche

La Legge n. 1.491 del 23 giugno 2020 relativa alle offerte simboliche (pubblicata nel GGM del 26 giugno 2020) è il risultato del disegno di legge n. 1009 del 10 marzo 2020, ricevuto dal Consiglio Nazionale il 27 marzo 2020 e votato il 16 giugno 2020, fa parte del programma [Extended Monaco](#).

Il testo riprende e adatta i capitoli da III a VI del disegno di legge n. 995 relativi alla tecnologia della blockchain. "Questo nuovo disegno di legge è stato però costruito con una portata ridefinita e un'ambizione affinata: quella di essere d'ora in poi specificamente orientato verso il finanziamento delle imprese e di essere dedicato esclusivamente alla raccolta di fondi utilizzando la tecnologia del registro condiviso come il blockchain." (Relazione al disegno di legge 1009, pag. 3).

Il testo fornisce un quadro di riferimento per due tipi di raccolta di fondi: le offerte private o pubbliche di monete iniziali (ICO) e le Security Token Offerings (STO) private (termini, controllo, sanzioni, obblighi AML/CO/FT).

Relativamente a un ICO, le monete iniziali ricevute dall'investitore sono chiamati utility tokens. Essi forniscono l'accesso a prodotti e servizi. Le ICO sono riservate alle persone giuridiche immatricolate a Monaco (una società in fase di costituzione a Monaco può comunque richiedere un'etichetta). Le ICO possono essere private o pubbliche, alle condizioni stabilite da Ordinanza Sovrana.

Nel contesto di una STO, le monete ricevute dall'investitore sono chiamati security tokens e hanno le caratteristiche di uno strumento finanziario. Essi conferiscono uno o più diritti (diritto alle azioni del capitale della società emittente, diritto di voto in assemblea generale, diritto ai dividendi, ecc.) Le STO sono riservate alle società per azioni immatricolate a Monaco (una società in fase di costituzione a Monaco può comunque richiedere un'etichetta). Le STO pubbliche sono vietate.

Ogni offerta di moneta è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa, sotto forma di un'etichetta rilasciata dal Ministro di Stato, previo parere di una apposita Commissione. La loro regolarità è verificata dagli agenti del Dipartimento dell'Espansione Economica, che può avvalersi dell'assistenza di eventuali periti.

Per i testi correlati, consultare le nostre pubblicazioni :

[Legge n. 1.482 del 17 dicembre 2019 per un Principato digitale](#)

[Legge n. 1.484 del 17 dicembre 2019 relativa all'identità digitale](#)

[Draft law No. 246 on the use of a digital recording device on a shared registry for the stocks and shares of non-listed companies](#)